



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2009, proposto da:
Cosetur Soc. Ccooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa
dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in L'Aquila, via Garibaldi n. 62;

contro

Comunita' Montana Laga Presidente;

nei confronti di

Biancaneve Soc. Coop.Sociale;

La Dolce Vita Soc.Coop.Sociale, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso avv. Alessandro
Gentileschi in L'Aquila, via Marsicana,53 - Civita di Bagno;

per l'annullamento

DELLA DETERMINA CON CUI E' STATA DISPOSTA

L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI ALLA COOP. BIANCANEVE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Dolce Vita Soc.Coop.Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente espone di aver partecipato alla gara ufficiosa indetta dalla Comunità montana resistente per l'affidamento in regime di cottimo fiduciario del servizio di assistenza educativa scolastica per disabili per il periodo 1° novembre 2008 - 31 dicembre 2009. Rileva che il criterio di affidamento era dato dal maggior ribasso sul prezzo di capitolato, in cui erano indicati gli elementi costitutivi dell'offerta, fra cui il costo del personale quantificato in Euro 12,97.

Nel corso delle operazioni emergeva che le offerte con maggior ribasso erano quelle delle controinteressate, che tuttavia prevedevano

un costo del personale inferiore a quello minimo fissato in capitolato. Il che induceva l'amministrazione a chiedere le giustificazioni del caso, al cui esito il servizio veniva affidato alla coop. Biancaneve tenuto conto che dalle giustificazioni era emerso "un minimo spostamento dai parametri calcolati dall'ente".

Collocatasi al terzo posto della graduatoria la società ricorrente impugna gli esiti della procedura, rilevando che le giustificazioni fornite relative alla determinazione del costo della manodopera sia dalla prima che dalla seconda classificata erano state calcolate senza tener conto dell'incidenza delle assenze retribuite, che comunque gravano sul costo complessivo, per cui il costo andava determinato tenendo conto delle ore effettive di lavoro (131,50 mensili) e non di quelle teoriche (165 mensili), come invece accaduto per la coop. Biancaneve, che ha considerato unicamente le assenze per ferie e non anche le altre assenze retribuite previste dal CCNL del settore, e per la Dolce Vita, che non ha considerato nemmeno le ferie. In ambedue i casi le offerte delle prime due classificate risultavano in violazione dalla norma di capitolato che fissava il costo orario minimo della manodopera ed erano quindi da escludere dalla gara. L'offerta della prima classificata si qualificava peraltro come anomala, non potendosi ritenere "minimo" uno scostamento nell'ordine del 10% rispetto a quello fissato in assenza di alcuna motivazione. In via subordinata è chiesto l'annullamento del bando per violazione del divieto di utilizzo del criterio del maggior ribasso

contenuto nel “piano sociale regionale” riguardo all’aggiudicazione dei servizi sociali.

Né l’amministrazione resistente né l’aggiudicataria si costituivano in giudizio.

Pur facendo rilevare la sua posizione del tutto defilata, giacché il criterio da essa adottato nella determinazione del costo del lavoro non si discosta in modo significativo dalla prima classificata, si costituiva invece la cooperativa “La Dolce Vita” che riteneva comunque corretto l’operato della stazione appaltante.

Con ordinanza 214/2011 il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro veniva incaricato di procedere all’analisi del costo del lavoro delle offerte, i cui esiti erano rimessi con nota del 12 settembre 2011.

2. La citata relazione evidenzia

- la congruità del costo del lavoro posto a base d’asta (12,97/h);
- la coincidenza dell’offerta della ricorrente rispetto a tale base;
- uno scostamento non di poco conto della prima (Euro 11,60) e della seconda classificata (Euro 12,00), tale da non far risultare le offerte aderenti alle previsioni del CCNL e della normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Considerato che il criterio di calcolo seguito non evidenzia profili tali da metterne in discussione le conclusioni, ne consegue che risultano pertanto fondati gli assorbenti e corrispondenti motivi di ricorso con conseguente annullamento degli atti della procedura, dovendo le predette prime due classificate essere escluse dalla gara.

Le spese di giudizio, attesa la peculiarità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe - lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)